



PROVVEDIMENTO Assegno divorzile

9 maggio 2019

La Commissione giustizia della Camera ha concluso l'esame in sede referente della proposta di legge AC 506, concernente l'assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Il provvedimento passa ora all'esame dell'Assemblea.

Le modifiche alla disciplina dell'assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile

Il testo della proposta di legge **C. 506**, risultante dall'esame in Commissione Giustizia, modifica la disciplina sull'assegno divorzile ([art. 5 della legge n. 898 del 1970](#)), con **effetto** anche sui procedimenti per lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio già **in corso**.

In particolare, si prevede che con la sentenza di divorzio il tribunale **possa disporre l'attribuzione di un assegno** tenuto conto di una serie di **circostanze**, individuate dal medesimo testo in esame. Rispetto alla normativa vigente, **la riforma** elimina il presupposto che collega il diritto di uno dei due coniugi a percepire l'assegno quando sprovvisto di mezzi adeguati. La discrezionalità del giudice nell'attribuzione dell'assegno, dunque, **non è più ancorata al presupposto della debolezza economica** di uno dei due coniugi.

Con riguardo alle **circostanze** che il giudice deve valutare ai fini della **decisione sull'attribuzione dell'assegno**, la proposta inserisce parametri parzialmente diversi da quelli che attualmente valgono a determinare il *quantum* da riconoscere al coniuge economicamente più debole. In particolare:

- l'attuale ampio concetto di "condizioni dei coniugi" è sostituito da quello più specifico di "condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio" e sono esplicitate come circostanze autonome l'**età** e lo stato di **salute** del richiedente;
- il richiamo attuale alle ragioni che hanno motivato la cessazione del matrimonio è soppresso;
- la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al **patrimonio** dei coniugi; peraltro, per quanto riguarda il reddito, la riforma specifica che si deve tener conto del reddito netto;
- sono confermati gli altri elementi già considerati dalla normativa vigente; la **durata** del matrimonio è tuttavia indicata nella proposta di legge come **elemento valutativo autonomo**;
- sono **aggiunti ulteriori elementi di valutazione** quali l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili o non economicamente indipendenti; la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive anche in ragione della mancanza di una adeguata formazione professionale, quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali. Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale.

La proposta di legge inoltre:

- introduce un'altra innovazione all'attuale disciplina prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea ("dovuta a ragioni contingenti o superabili"), **il tribunale possa attribuire l'assegno anche solo per un periodo determinato**.
- afferma che **l'assegno non è dovuto** in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o **stabile convivenza** del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del

nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza.

- conferma l'**applicazione delle nuove disposizioni sull'assegno di divorzio anche allo scioglimento delle unioni civili,**